

(N. 570)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1949

Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — recante, a decorrere dal 1° ottobre 1945, taluni benefici economici ai dipendenti statali — dispone che « la retribuzione da corrispondere, in aggiunta alla pensione, ai pensionati che assumano un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale, non può in nessun caso superare l'eccedenza dello *stipendio* inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante ».

La limitazione suddetta trae origine dalla necessità di evitare il cumulo dei due trattamenti di quiescenza e di attività, affinché chi presti servizio non di ruolo non abbia a percepire un trattamento complessivo superiore a quello di cui fruirebbe se ricoprisse un impiego di ruolo, il quale comporta maggiori oneri e responsabilità.

Dato, appunto, il motivo della norma surriportata — che ha trovato e trova applica-

zione, ormai, da oltre 3 anni, nei confronti dei pensionati riassunti *per impieghi* non di ruolo, mentre non ha potuto essere applicato anche ai salariati, in quanto la norma medesima non fa alcun riferimento a costoro — si è ravvisata l'opportunità che la limitazione anzidetta venga estesa anche a questi ultimi riassunti quali operai « non di ruolo ». Ciò perchè sussistono analoghe ragioni per evitare, anche nei riguardi dei salariati, che si costituiscano in materia, anzi si consolidino, trattamenti di favore, nient'affatto giustificati, con conseguente sperequazione rispetto al personale impiegatizio in condizioni analoghe.

L'unito disegno di legge, che mira ad ovviare a tanto, estende, appunto, ai salariati non di ruolo forniti di pensione la limitazione prevista, per gli impiegati non di ruolo, pure provenienti dai pensionati, dall'ultimo comma dell'articolo 10 del precitato decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 10, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, apportanti limitazioni alla retribuzione spettante ai pensionati che assumano un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale, sono estese al personale salariato non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, fornito di trattamento di quiescenza.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.